

	CITTA' DI RIVOLI	
	<i>(Città Metropolitana di Torino)</i>	
	CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI RIVOLI E IL COMITATO	
	SPONTANEO DI QUARTIERE “FRATELLI CERVI” PER LA GESTIONE	
	DELLA SEDE DI PIAZZA FRATELLI CERVI N. 1 A RIVOLI.-----	
	REP. N. 760	
	L'anno duemilaventitré, il giorno nove del mese di novembre in Rivoli e nella Casa	
	comunale;-----	
	TRA	
	L'Architetto Marcello PROI, nato a Torino il 1° settembre 1962, che agisce in	
	rappresentanza del Comune di Rivoli – Codice Fiscale 00529840019, nella sua qualità di	
	Dirigente della Direzione Servizi alla Persona, incaricato dal Sindaco con decreto n° 16	
	del 29/12/2021, autorizzato alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.	
	267/2000.-----	
	E	
	Il Signor Luigi MALVITO, nato a Trebisacce (CS) il 12 agosto 1958, Codice Fiscale n.	
	MLVLGU58M12L353E in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Comitato	
	spontaneo di quartiere “FRATELLI CERVI” sede legale e domicilio fiscale in Rivoli,	
	piazza Flli Cervi n. 1, Codice Fiscale 95583510011 all'uopo nominato come da verbale	
	del direttivo del Comitato di Quartiere del 17/04/2023 eletto a seguito delle elezioni del	
	15/04/2023 tenute ai sensi del Regolamento comunale dei Comitati di quartiere	
	approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 22/05/2013, domiciliato	
	per la carica presso la sede legale dello stesso Comitato.-----	
	PREMESSO CHE	
	- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del	

30/09/2021 dispone all'art. 37 che il Comune favorisce la presenza dei Comitati spontanei di quartiere quali organismi democratici di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali; -----

- il Regolamento comunale dei Comitati di quartiere approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 22/05/2013 dispone all'art. 2 *“Il Comune assegna, ove possibile, a titolo gratuito una sede ai Comitati di quartiere, per la cui gestione viene stipulata apposita convenzione secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. Il bene comunale è costituito dagli impianti, attrezzature, arredi e, su indirizzo della Giunta comunale, anche eventuali impianti sportivi di libero accesso”*. Lo stesso Regolamento prevede all'art. 5 che al comitato di quartiere FRATELLI CERVI sia assegnata la sede di Piazza Fratelli Cervi n. 1; -----

- con lettera prot. 39184 del 16/07/2020 la Direzione Servizi al Territorio e alla Città ha comunicato che sulla scorta dei contenuti del documento redatto per la “due diligence tecnica degli immobili Comunali” datato 28/12/2019 prot. 77464, nel quale sono esplicitate tutte le certificazioni, gli elaborati grafici ed i collaudi eseguiti (presenti agli atti degli Uffici competenti) che l'immobile oggetto della presente convenzione risulta utilizzabile, per la sola finalità di Centro di Incontro, limitando il numero massimo di presenza di persone all'interno dei locali a 100 unità.-----

- con deliberazione n. 120 del 11/05/2023 la Giunta comunale ha ribadito la volontà di assegnare l'immobile al Comitato di quartiere approvando contestualmente lo schema di convenzione. -----

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Rivoli, d'ora in avanti denominato Comune, quale proprietario del

fabbricato sito in Rivoli, Piazza Fratelli Cervi n. 1 (censito al N.C.E.U. -Nuovo Catasto Edilizio Urbano) al foglio 15 Particella 571 e rubricato al n. 45 del patrimonio Disponibile dell'inventario Patrimoniale affida la gestione dell'immobile al Comitato spontaneo di quartiere FRATELLI CERVI, d'ora in avanti denominato Comitato di quartiere, nella persona del suo Presidente Sig MALVITO Luigi. -----

Il bene comunale affidato in gestione è costituito dall'immobile, dagli impianti, dalle attrezzature e dagli arredi, nello stato di fatto in cui si trovano e per la cui descrizione si rimanda al successivo verbale di consegna.-----

ART. 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'ingresso e la permanenza nei locali della sede sono consentiti a tutte le persone singole o associate. Le modalità di partecipazione sono regolamentate nel rispetto del libero accesso. E' pertanto escluso l'obbligo di alcun tesseramento oneroso.-----

L'accesso è subordinato all'osservanza del Regolamento comunale dei Comitati di quartiere, dello Statuto e/o del Regolamento interno del Comitato di quartiere; chiunque acceda è inoltre tenuto al rispetto dei locali, degli arredi, dei materiali e delle destinazioni dei vari spazi.-----

I minori possono accedere alla sede o all'interno di gruppi autorizzati all'uso dello stesso, o in presenza di un adulto responsabile.-----

Per lo svolgimento delle attività il Comitato di quartiere dovrà provvedere ad ottenere le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi previsti dalle norme vigenti in relazione al tipo di attività praticata ed eventuale copertura assicurativa.-----

Eventuali costi sono a carico dei partecipanti alle attività secondo le modalità stabilite dal direttivo del Comitato di quartiere in base al proprio Statuto, previa comunicazione all'Ufficio quartieri.-----

Le modalità di partecipazione devono essere affisse alla bacheca della sede del Comitato.

Sono escluse attività di vendita o di promozione commerciale ad eccezione dei distributori di bevande e snack.-----

La sede potrà altresì essere utilizzata, previa autorizzazione del Comune e compatibilmente con le attività del Comitato di quartiere, per riunioni di altri Comitati, di associazioni sportive, culturali, di volontariato, con priorità per quelle operanti nel territorio. In questo caso gli utilizzatori assumono tutte le responsabilità previste dal Regolamento comunale e, oltre al rispetto di quanto disposto dalle leggi, si impegnano a tenere conto dei regolamenti interni relativi all'utilizzo della struttura.-----

Il Comitato di quartiere in nessun caso potrà cedere a terzi, anche parzialmente, la concessione, né similmente potrà concedere in locazione o in comodato, o a qualsivoglia altro titolo, i locali oggetto della presente convenzione.-----

La sede non potrà essere utilizzata come sede di attività di partiti politici; eventuali riunioni di tipo partitico con la popolazione del quartiere potranno svolgersi unicamente dietro autorizzazione della Giunta comunale e, compatibilmente con le esigenze di servizio, previo accordo con il Comitato di quartiere.-----

Tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale possono usufruire della sede in modo gratuito per incontrare i cittadini per attività di informazione sulla base di un regolamento approvato dalla Giunta comunale. -----

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

I locali andranno sempre utilizzati nel rispetto delle norme in materia sanitaria, prevenzione incendi, antinfortunistica.-----

Il Presidente del Comitato di quartiere assegnatario è responsabile dei locali e delle cose in esso contenute; è pertanto responsabile sia per i danni eventualmente cagionati alle strutture di proprietà comunale, esclusi gli atti dolosi e di vandalismo, sia ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza (D.lgs 81/2008 e smi). Egli, limitatamente alle funzioni

	svolte, specificate nell'art. 6 del Regolamento Comunale e con esplicito riferimento	
	all'art. 3 comma 12 bis del D.Lgs 81/2008, assume il ruolo di datore di lavoro.-----	
	Dovrà essere in ogni caso rispettato il numero massimo di affollamento dei locali che	
	non deve superare le unità previste per l'immobile, ai sensi della normativa in vigore in	
	materia di prevenzione e vigilanza antincendi ed in base al documento di valutazione dei	
	rischi che il datore di lavoro si obbliga sin d'ora a far redigere.-----	
	ART. 4 - CALENDARIO DI UTILIZZO	
	Il Comitato di quartiere dovrà comunicare annualmente al Comune e rendere pubblici il	
	calendario e gli orari di utilizzo dei locali.-----	
	Il Comitato di quartiere dovrà comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione	
	dell'organigramma delle cariche sociali.-----	
	ART. 5 - CANONE	
	La sede viene concessa a titolo gratuito come stabilito dall'art. 2 del Regolamento	
	comunale dei Comitati di quartiere approvato con deliberazione del Consiglio comunale	
	n. 30 del 22/05/2013.-----	
	ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE	
	Al Comune competono le spese per:-----	
	• manutenzione straordinaria dell'immobile;-----	
	• riscaldamento dell'edificio;-----	
	• pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua, gas;-----	
	• pagamento di eventuali spese condominiali;-----	
	• interventi di protezione e prevenzione antincendio e antifurto;-----	
	• fornitura e manutenzione degli estintori;-----	
	• messa a disposizione dei beni mobili e delle attrezzature esistenti nei locali,	
	Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza (adempimenti documentali richiesti dal	

D. lgs 81/2008 e s.m.i), il Comune procederà ad affidare direttamente ad un professionista l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale figura avrà il compito di controllare ed attuare tutti i processi inerenti la sicurezza sul lavoro con competenza tecnica e capacità organizzative. -----

Sulla base delle indicazioni del RSPP saranno erogati specifici corsi di formazione rivolti ai presidenti ed i Preposti (tra i corsi sono previste le procedure anticontagio Covid-19). I costi relativi saranno a carico del Comune.-----

ART. 7 - OBBLIGHI DEL COMITATO DI QUARTIERE

Sono a carico del Comitato di quartiere tutti i costi e le spese di utenze di eventuali allacciamenti a linee telefoniche e internet.-----

Al Comitato di quartiere compete la cura costante e la conservazione in buono stato dei locali, il loro riordino quotidiano e la loro quotidiana pulizia, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria come descritti dall'art. 3) comma 1) lettera a) del DPR 380/2001 e s.m.i. ad eccezione degli interventi di protezione e prevenzione antincendio e antifurto.-----

Il Comune si riserva il diritto di controllare, per mezzo dei propri funzionari, le condizioni di manutenzione e d'uso dei locali.-----

Il Presidente del Comitato di Quartiere ha l'obbligo di assicurare la trasmissione al Comune, entro il 31 marzo, del rendiconto economico annuale di tutte le attività svolte dal Comitato stesso; tale rendiconto deve essere redatto sulla base di uno schema concordato e della relazione delle attività svolte che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.-----

ART. 8 - DURATA, MODIFICA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha durata di tre anni a far data dalla stipula del presente

	contratto. -----	
	Il Comune si riserva il diritto di: -----	
	1. modificare unilateralmente le clausole contrattuali nel caso in cui intervengano	
	modificazioni normative in materia.-----	
	2. dichiarare revocata la presente convenzione:-----	
	- in caso di scioglimento del Comitato di quartiere;-----	
	- nel caso di palese inosservanza da parte del Comitato di quartiere, delle condizioni di	
	cui al Regolamento dei Comitati di quartiere e/o comunque per il verificarsi di	
	manifestazioni contrastanti con il tipo di “gestione democratico - pluralistica	
	partecipata” costituente finalità principale del regolamento stesso.-----	
	La convenzione può essere risolta anche per inadempimento dei seguenti obblighi da	
	considerarsi rilevanti per l’Amministrazione e salvo il risarcimento dei danni	
	eventualmente cagionati:-----	
	- grave e reiterata trascuratezza nella pulizia dei locali;-----	
	- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;-----	
	- rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso;-----	
	- chiusura ingiustificata della struttura. Eventuali periodi di inattività nella stagione estiva	
	dovranno essere concordati con l’Amministrazione;-----	
	- cessione del contratto;-----	
	- gestione all’interno della struttura assegnata di attività non autorizzate.-----	
	Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora	
	sopraggiungano superiori motivi di pubblico interesse oppure vengano individuati nuovi	
	locali da concedere al Comitato.-----	
	ART. 9 - RICONSEGNA DELL’IMMOBILE	
	Alla revoca, al recesso o alla risoluzione della convenzione i locali dovranno essere	

restituiti in buono stato di manutenzione salvo il deterioramento d'uso.-----

In caso di recesso, revoca ovvero risoluzione della convenzione per inadempimento

degli obblighi assunti dal Comitato di quartiere, o per scioglimento del medesimo, il

Comune rientrerà immediatamente nel pieno possesso del fabbricato senza obbligo di

previe formalità, e salvo il diritto di risarcimento per eventuali danni cagionati

all'immobile ovvero alle cose in esso contenute.-----

Il Comitato di quartiere dovrà dare preavviso scritto al Comune, almeno tre mesi prima

della data di cessazione delle attività, della propria volontà di recedere.-----

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato,

congiuntamente dal Comune e dal Comitato di Quartiere, in un apposito verbale di

riconsegna.-----

ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e il Comitato di quartiere,

durante o al termine della convenzione, saranno devolute all'Autorità giurisdizionale

competente.-----

E' facoltà delle parti devolvere, attraverso la stipulazione di un compromesso, la

risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, nominati

uno per ciascuna parte ed il terzo di comune accordo.-----

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese per la stipula della presente convenzione, atti conseguenti e registrazione

sono a totale ed esclusivo carico dell'ente concedente.-----

Del presente contratto le parti richiedono la registrazione ai sensi dell'art. 5, della Tariffa

Parte I^ allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, nonché la non applicazione dell'imposta

per la registrazione degli allegati, ai sensi dell'art. 11 – comma 7 – dello stesso Testo

Unico in quanto parti integranti dell'atto.-----

Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del Decreto Ministeriale

17 giugno 2014. -----

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI

I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi alla presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679).-----

ART. 13 - DOMICILIO

Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del presente atto le parti eleggono domicilio come segue:-----

- **Città di Rivoli** in Rivoli (TO) 10098 - corso Francia, 98, pec:
comune.rivoli.to@legalmail.it.-----

- **Comitato di Quartiere FRATELLI CERVI** in Rivoli (TO) 10098 – Piazza fratelli Cervi, n. 1 email: quartiere.fratellicervi@comune.rivoli.to.it; -----

ART. 14 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente, al Regolamento comunale dei Comitati di quartiere e al Regolamento per la concessione di provvidenze o altri Regolamenti applicabili.-----

ALLEGATI

Il presente schema di convenzione deve considerarsi costituito, oltre che da quanto fino ad ora riportato, anche dai seguenti allegati tecnici che ne divengono parte integrante:---

a) attestazione agibilità dell'immobile;-----

b) visura catastale;-----

c) atto costitutivo e Statuto del Comitato di quartiere.-----

Si attesta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, che la firma elettronica avanzata acquisita digitalmente dal Signor Luigi MALVITO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Comitato spontaneo di quartiere “FRATELLI CERVI”, sul presente contratto, è stata apposta davanti al Dirigente dei Servizi alla Persona Arch. Marcello PROI che, previa accertamento della sua identità personale, la autentica tramite la firma digitale ai sensi degli artt. 24 del CAD , verificando altresì la validità del certificato elettronico utilizzato. Il Comune di Rivoli, nella persona dell'architetto Marcello PROI, Dirigente dei Servizi alla Persona appone la firma digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.-----
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.-----

Il Dirigente della Direzione dei	Il Presidente del Comitato di Quartiere
Servizi alla Persona	“FRATELLI CERVI”
<i>Marcello PROI</i>	<i>Luigi MALVITO</i>